



## *Il Ministro della cultura*

### **Riparto per l'anno 2021 delle risorse di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche**

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”*;
- VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante *“Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”*;
- VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante *“Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo”*;
- VISTO il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato”*;
- VISTO l'articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2001, il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato in favore dei soggetti disciplinati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della somma di lire 10 miliardi (pari ad € 5.164.569,00), nonché dell'ulteriore somma di lire 15 miliardi (pari ad € 7.746.853,00) per le specifiche finalità di cui agli articoli 6, terzo comma, e 7, della legge 14 agosto 1967, n. 800, con ripartizione tra le predette finalità effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali;
- RITENUTO che la legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinando la predetta somma all'incremento della quota del Fondo unico per lo spettacolo in favore dei soggetti disciplinati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, senza ulteriore specificazione, abbia inteso attribuire la somma in argomento allo stesso titolo per il quale sono erogati i contributi a valere sulla quota Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche;
- VISTA la legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, recante *“Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali”*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, e, in particolare, la tabella 13;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante l'articolazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, e, in particolare, l'articolo 183, comma 4, che stabilisce che *“La quota del Fondo unico dello*



## *Il Ministro della cultura*

*spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio. Per l'anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.”;*

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo 1° giugno 2021;

CONSIDERATO che sul capitolo di bilancio 6652, piano di gestione 1, per le finalità della legge 23 dicembre 2000, n. 388, risulta attualmente disponibile per l'anno 2021, in termini di competenza e di cassa, la somma di euro 1.859.357,00;

RITENUTO che la somma stanziata di euro 1.859.357,00 - presente sul capitolo 6652, piano di gestione 1 - debba essere ripartita tra i soggetti disciplinati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, nonché dalla legge 11 novembre 2003, n. 310, con l'utilizzo delle percentuali della ripartizione 2021 definite con decreto del Direttore generale Spettacolo 1° giugno 2021, adottato in linea con i criteri previsti dall'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con percentuali come risultanti prima dell'applicazione della riduzione inerente le misure di contenimento della spesa;

### DECRETA

1. La somma di euro 1.859.357,00 di cui all'articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziata sul capitolo di bilancio 6652, piano di gestione 1, è ripartita tra le Fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, con l'utilizzo delle percentuali della ripartizione 2021 come specificato in premessa.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 7 luglio 2021

IL MINISTRO